



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - "CRISTOFORO COLOMBO"-SANREMO
Prot. 0007018 del 21/12/2020
(Uscita)

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA - ART. 10 C.3 LETTERA A) DLGS 297/94 DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO 18/12/2020

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica, dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si riporta l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Si rimanda alla lettura della normativa per approfondimenti.

Le norme di vigilanza che seguono riguardano alcuni momenti o situazioni dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza che dovrà essere effettuata permanentemente dai docenti durante le ore di lezione nonché durante tutte le attività didattiche, durante gli spostamenti tra aule e/o edifici, durante le attività extracurricolari o di ampliamento curricolare, di compresenza o pcto, in presenza di ospiti, etc; il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è sempre il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

INGRESSO: All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora e ai collaboratori ai piani e disposti agli ingressi e alla portineria. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni, vigilano sull'ingresso e sul rispetto degli orari. Presso ciascun ingresso dell'edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I collaboratori ata all'ingresso e al piano vigileranno che tutti gli studenti indossino mascherine chirurgiche prima del loro ingresso a scuola e se sprovvisti forniranno loro una nuova e vigileranno che gli stessi rispettino le regole di distanziamento prescritte, l'igienizzazione e la percorrenza mantenendo sempre la destra. Non è ammesso agli studenti fare accesso o sostare anticipatamente nell'edificio al di fuori dell'orario delle lezioni.

INTERVALLO: Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe e i collaboratori sui rispettivi piani, corridoi, servizi igienici, scale, uscite e ogni altra zona. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. L'intervallo si svolge in classe durante l'emergenza sanitaria, la cui vigilanza spetta al docente dell'ora; Nei momenti di maggiore esuberanza degli allievi maggiormente vigile deve essere l'attenzione dell'insegnante che deve adottare misure adeguate, nella concreta situazione di fatto e prevenire eventuali eventi dannosi anche in ordine alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento stesso.

USCITA DALLA CLASSE: Durante l'emergenza sanitaria, è consentita l'uscita di un solo alunno per volta e solo per motivazioni legate all'utilizzo dei servizi igienici sia durante le ore di lezione che durante l'intervallo, vigilando che la stessa uscita non si protragga oltre il necessario. Il collaboratore scolastico vigilerà sui piani, servizi igienici, uscite, scale, cortili, etc. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione. È vietato espellere dall'aula uno o più alunni, l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. Agli studenti non è mai consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare presente. Non è possibile autorizzare uno studente a recarsi ai servizi durante il cambio d'ora se l'insegnante non è presente anche nell'ora successiva. Durante l'emergenza sars cov 2, è



vietata l'uscita dello studente dalla classe per motivi diversi dall'utilizzo dei servizi igienici. Il docente dovrà a ogni ora e ogni qualvolta si ritenga necessario, svolgere appello e controllare che gli alunni presenti siano sempre in classe. Il collaboratore al piano controllerà che lo studente non esca dall'edificio. Il docente non può inviare lo studente presso gli uffici di segreteria, di vicepresidenza, etc, né fargli svolgere mansioni o compiti es. consegna fotocopie, chiamare il collaboratore scolastico al piano, etc.

UTILIZZO DPI: La vigilanza sull'obbligo di indossare la mascherina chirurgica, del mantenimento del distanziamento minimo interpersonale (1m) in tutti gli spazi individuati, nonché di rispettare le disposizioni dirigenziali e di contrasto all'epidemia sanitaria ricade su tutto il personale docente e ata che, quando presente è tenuto a osservare e far osservare agli studenti tale obbligo, nonché a sanzionare o segnalare i comportamenti a rischio, così come disposto dal regolamento anti covid, al fine di non mettere a rischio la sicurezza individuale e dell'intera comunità. Il docente o il personale Ata presente dovrà richiedere e segnalare difformità rispetto quanto disposto, al dirigente scolastico o al collaboratore DS, coadiutore di plesso e qualora sia testimone di situazione a rischio, è tenuto a intervenire per porre fine alla condotta.

NORME COMUNI: Nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante, il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza della classe, nonché alla verifica della presenza dei docenti nelle classi; qualora il docente dovesse risultare assente, il collaboratore o i collaboratori al piano, sono tenuti alla tempestiva comunicazione dell'assenza individuata al collaboratore Ds o al coadiutore di plesso che provvederà alla tempestiva sostituzione; nell'attesa, è compito del collaboratore scolastico o del docente dell'ora precedente, la vigilanza sulla classe fino all'arrivo del successivo docente: la vigilanza sull'incolumità del minore si prolunga per il tempo necessario a rendere nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere. Se un docente per gravi motivi o urgenti e comprovati, deve allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi prima un collaboratore scolastico affinché lo stesso vigili sulla classe. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. Per eventuali infortuni, chi è tenuto alla vigilanza dovrà procedere a tempestiva comunicazione a denunciare l'accaduto al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci, contattare i genitori, prestare immediata assistenza all'alunno infortunato, contattare nei casi noti il 112, compilare verbale del sinistro e avvisare la segreteria.

LABORATORI E PALESTRE: I docenti devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza disposte dai regolamenti anche informando gli allievi sulle norme e corretto utilizzo strumenti. Il grado e intensità della vigilanza devono raggiungere la massima estensione in tali momenti in cui l'esuberanza degli allievi è più alta. Durante l'emergenza sanitaria sars cov 2, non è mai ammesso far svolgere sport di squadra e/o di contatto; sono ammesse solo attività individuali e che non prevedano l'uso promiscuo di oggetti o strumenti e sempre mantenendo una distanza minima interpersonale di 2 mt. L'uscita e l'arrivo dalla e nelle palestre e nei laboratori dovrà avvenire sempre in fila ordinata mantenendo la destra e indossando correttamente le mascherine. I docenti qualora individuino possibili condizioni di rischio di attrezzi o in relazione agli spazi dovranno tempestivamente comunicarli al Dirigente scolastico. Informare tempestivamente il DS o collaboratore DS in caso di infortunio o di malessere anche lieve. L'insegnante di educazione motoria e disc. sportive prima di assegnare lo svolgimento di un esercizio, dovrà effettuare preliminarmente una comparazione tra la difficoltà dell'esercizio ginnico che l'allievo deve eseguire e la sua maturità psicofisica dello stesso e non assegnare esercizi che possano mettere a rischio l'incolumità. Gli studenti dovranno svolgere gli esercizi assegnati sempre sotto vigilanza del docente.

AERAZIONE LOCALI: L'apertura delle finestre nelle aule, indicata come norma significativa, almeno alla fine di ogni ora di lezione per contenere la diffusione del COVID-19, deve essere effettuata su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all'interno e all'esterno della scuola. L'aerazione dei locali dovrà essere garantita per il maggior tempo possibile almeno ad ogni cambio ora ragionevolmente adeguando l'apertura stessa alle condizioni climatiche dei mesi invernali.

USCITA: I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con rigoroso ordine. Per assicurare la vigilanza e la sicurezza durante l'emergenza covid, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, la vigilanza sull'uscita al termine delle lezioni spetta al docente della classe e dovrà avvenire in fila ordinata e mantenendo la destra sia nei corridoi che sulle scale e indossando correttamente la mascherina e il distanziamento. Il collaboratore scolastico vigilerà contemporaneamente sui corridoi. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. Nessun alunno può uscire prima del termine delle attività, se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i docenti. Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni nei corridoi dei rispettivi piani. Gli altri collaboratori



scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Durante l'orario scolastico, gli alunni possono uscire dalla scuola per validi motivi personali solo se prelevati da uno dei genitori o persona preliminarmente delegata. L'uscita degli alunni, deve essere oggetto di concomitante sorveglianza da parte del personale docente e ATA. I collaboratori scolastici dovranno vigilare altresì che le vie di fuga, le porte di emergenza siano sempre immediatamente accessibili e sgombrare.

CAMBIO ORA: La classe non deve mai risultare non sorvegliata e non vigilata dai docenti preposti. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Il docente attende il docente dell'ora successiva; nel caso di evidenti ritardi, chiederà a un collaboratore scolastico al piano di poter sorvegliare momentaneamente la classe. Durante l'emergenza sanitaria non è possibile sia al personale che agli studenti sostare nei corridoi, creare assembramenti né recarsi presso gli uffici senza appuntamento. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.

Il personale collaboratore scolastico presente sui piani è responsabile della vigilanza sul rispettivo piano al cambio dell'ora al fine di vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni; lo stesso dovrà rimanere costantemente sul piano o alla porzione di esso loro affidato per controllare i movimenti degli alunni e per essere facilmente reperibili da parte dei docenti. per qualsiasi evenienza comunicare immediatamente al Collaboratore DS, l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, la classe non deve mai restare incustodita, il collaboratore al piano sorveglia gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Responsabili di sede.

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI RIENTRO: La sorveglianza sulla riammissione dopo assenza spetta al docente della prima ora. L'ammissione in classe dopo l'assenza è possibile solo in seguito alla presentazione di apposito modello/dichiarazione Alisa, al docente della prima ora, secondo le varie tipologie di assenze. Qualora gli studenti risultassero privi di adeguata dichiarazione dopo le assenze, il docente dell'ora, annoterà l'accadimento sul registro e chiamerà il collaboratore scolastico al piano affidandogli temporaneamente gli studenti sprovvisti. Il collaboratore scolastico vigilerà sugli studenti fuori dalla classe, in attesa che i genitori provvedano tempestivamente a inviare alla segreteria quanto richiesto. Il collaboratore scolastico avviserà dunque tempestivamente la segreteria alunni di chiamare la famiglia dello studente per sanare nell'immediato la mancanza. Una volta sanata la situazione, gli studenti potranno essere riammessi in aula. Il docente annoterà l'accadimento sul registro.

Non è mai ammesso inviare gli studenti in vicepresidenza e/o in altri uffici, neanche per giustificare le assenze o sanare situazione di mancanza di dichiarazioni al rientro. Il docente dell'ora consegna la documentazione in segreteria.

Circa invece l'ammissione in classe dopo isolamento per caso covid o dopo quarantena, per tale tipologie di assenza ai fini della riammissione a scuola, lo studente o la famiglia dovrà inviare preventivamente, nelle giornate antecedenti al rientro, la documentazione apposita dell'Asl alla mail istituzionale della scuola. Lo studente inoltre porterà con sé la documentazione nel giorno del rientro, che sarà controllata dal docente alla prima ora.

La vigilanza sul monitoraggio delle assenze degli studenti spetta al docente coordinatore di classe; per assenze pari o superiori al 40% degli studenti della classe, lo stesso dovrà sempre avvisare tempestivamente il referente covid del rispettivo plesso (plesso Arma di Taggia: prof.sse Cerri e Strano: alessandra.cerri@iiscolombo.education, viviana.strano@iiscolombo.education - plesso Sanremo prof. Taravelli: federico.taravelli@iiscolombo.education). Il docente coordinatore di classe inoltre vigilerà sull'andamento settimanale delle assenze nella classe e comunicherà al referente covid eventuali anomalie riscontrate, i referenti covid invieranno comunicazione di superamento soglia assenze in giornata a scuole.covid@asl1.liguria.it e in copia al Dirigente Scolastico



DIVIETO DI FUMO: La vigilanza sul rispetto del divieto di fumo avviene come specificato in apposito regolamento, ovvero spetta a tutto il personale in servizio. Il docente o il collaboratore presente e testimone dell'infrazione, contestato l'avvenimento allo studente, avviserà immediatamente l'incaricato, e vedendo lo studente fumare, dovrà in ogni caso impedire il protrarsi della condotta illecita. Avviserà immediatamente, nel momento in cui avviene l'infrazione, i docenti Prof.ssa Cerri Alessandra (per Arma) o Prof. Taravelli Federico (per Sanremo) i quali provvederanno all'immediata redazione del verbale sui fatti accertati alla presenza dello studente e la successiva contestazione della violazione per sanzione amministrativa. Il docente testimone dell'infrazione inoltre avviserà telefonicamente la famiglia dello studente interessato nel medesimo giorno.

DIVIETO UTILIZZO CELLULARI: La vigilanza sul rispetto del divieto di utilizzo dei cellulari spetta al docente in servizio che dovrà vigilare affinché nei locali scolastici sia inibito l'utilizzo dello strumento durante la permanenza a scuola e che gli studenti non utilizzino device per la registrazione di foto, video, audio, durante la permanenza a scuola, tranne nei casi autorizzati dal Dirigente Scolastico. Il docente non è in ogni caso autorizzato al prelievo del telefono dello studente né a operare perquisizioni.

VIGILANZA E COMUNICAZIONE EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: il docente è tenuto a comunicare tempestivamente al coordinatore di classe, al DS e al referente bullismo, tutti quegli episodi che possano anche solo presumibilmente assumere situazioni riferibili a episodi di bullismo e cyberbullismo legati o avvenuti in ambiente scolastico, così come definiti dalla L. n.71/2017, all'art.1, lo stesso è tenuto a intervenire prontamente per contrastare ogni simile episodio nel momento stesso in cui si verifica.

MINORI BISOGNI DI SOCCORSO: La vigilanza sui "minori bisogni di soccorso", nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe.

USCITE DIDATTICHE: Durante l'emergenza epidemiologica sono sospese tutte le uscite didattiche o visite di istruzione, compresi i progetti che vedono gli studenti impegnati in ambienti differenti da quello scolastico. Sono ammesse le sole attività concordate e sottoscritte dal Dirigente Scolastico mediante convenzione con imprese per lo svolgimento del PCTO, delle quali saranno preferite quelle che si svolgono a distanza. La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate, pcto, viaggi d'istruzione, etc, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, prevedendo un accompagnatore almeno ogni quindici alunni con l'aggiunta di un ulteriore docente nel caso in cui sia presente uno studente con disabilità. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione richiedono la valutazione preliminare del Dirigente Scolastico, il preliminare rilascio dell'autorizzazione da parte delle famiglie, la delibera del consiglio di classe nella sua composizione aperta, la delibera collegiale.

VIGILANZA SUL MONTE ORE /ASSENZE: Per la validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute è causa di invalidità dell'anno scolastico e di non ammissione allo scrutinio finale. L'art. 2, c. 10 e l'art. 14, c.7, del D.P.R. 122/2009 prevedono come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline. La C.M. n.20 prot.1483 del 2011 chiarisce che il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Sono considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. L'art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009 dispone infatti che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle



deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. La C.M n.20 prot.1483 del 2011 chiarisce che spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Le deroghe deliberate dal Collegio Docenti in data 17/12/2020 sono le seguenti:

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati:

- ☐ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- ☐ assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate da patologie che impediscono la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;
- ☐ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la gravità della patologia; assenze per terapie o cure programmate certificate da un medico del SSN;
- ☐ assenze dovute a riscontrata positività Sars cov 2

Le deroghe per gravi motivi di salute hanno quale presupposto imprescindibile, la presentazione da parte della famiglia o dallo studente, della certificazione medica alla segreteria al momento del rientro dell'alunno nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL o presidi ospedalieri. Tale documentazione dovrà essere consegnata dalla famiglia o dallo studente in segreteria o trasmessa anche tramite posta elettronica a imis007004@istruzione.it; la stessa sarà protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto sono soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto; La certificazione medica dovrà riportare i giorni di malattia dell'alunno; copia del certificato di ricovero; copia del referto di pronto soccorso.

2. **Terapie e/o cure programmate.** Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della terapia o del ciclo di terapie e/o cure programmate, la documentazione rilasciata dal medico curante, dall'ASL, da presidi sanitari, o strutture sanitarie.
3. **Donazioni di sangue;** le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmata la donazione di sangue, la documentazione rilasciata dall'ente.
4. **Partecipazione alle seguenti attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.: manifestazioni, gare, eventi, campionati, competizioni, olimpiadi.** Per assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, la deroga è valida per le sole seguenti attività: partecipazione a gare, campionati, competizioni sportive, eventi, olimpiadi. Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l'evento, la seguente documentazione certificante: certificazione prodotta su carta intestata della società sportiva/federazione che dovrà riportare il nome esatto dell'Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, numero di tessera, nome e cognome dell'atleta interessato, denominazione scuola e classe frequentata, il giorno dello svolgimento specificando dettagliatamente la manifestazioni, gare, eventi, campionati, competizioni, olimpiadi cui l'atleta dovrà prendere parte.
5. **Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).** Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno



sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui avverrà l'assenza, la documentazione prevista.

6. **Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale ex Nota Miur 30625 2019.** Le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l'impegno che darà luogo all'assenza, la documentazione attestante rilasciata dalle autorità preposte.

Come previsto dalla Circolare Ministeriale n.1483 del 2011 è compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il Coordinatore di classe monitorerà almeno mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, segnalando periodicamente e tempestivamente al Dirigente Scolastico, situazioni di assenze frequenti, situazioni anomale, non giustificate o non certificate. Il Coordinatore di classe contatterà inoltre la famiglia dello studente per informarla delle assenze frequenti. La segreteria didattica trasmetterà mensilmente al coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico, un riepilogo/aggiornamento mensile sul conteggio delle ore di assenza in deroga per ogni studente che ne usufruisce. Assolvimento obbligo di istruzione: si rammenta inoltre ai genitori e ai docenti, che è obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. In casi di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'istituto scolastico è tenuto alla comunicazione alle autorità competenti.

Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate, vengono annotate dai docenti sul Registro elettronico e saranno sommate a fine anno. Il numero totale di ore di assenze effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato, come previsto dalla normativa, con l'orario personalizzato dell'allievo.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Valentina DELL'AQUILA

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa